INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE LEGGI 7 AGOSTO 1985, N. 427 E N. 428, SUL RIORDINAMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E DEI SERVIZI PERIFERICI DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 4

Attività sociali e ricreative del personale dei Ministeri finanziari

Per consentire lo svolgimento di attivita' sociali, culturali, ricreative, sportive e per prestazioni di servizi in favore del personale dei Ministeri finanziari puo' essere destinato, mediante decreti ministeriali, un contingente non superiore a venti unita' di personale, di cui quattro del Ministero del bilancio e della programmazione economica, otto del Ministero del tesoro e otto del Ministero delle finanze, da adibire alle predette attivita', ferma restando la complessiva dotazione organica di ciascuno dei predetti Ministeri. Per l'uso dei locali demaniali destinati a supporto delle citate attivita' sociali, il canone di mercato viene abbattuto al decimo.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1987, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro
Estremi	Legge 17 dicembre 1986, n. 890
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modifiche-alle-leggi-7-agosto-1985-n-427-e-n-428-sul/art-4-attivita-sociali-e-ricreative-del-personale-dei-ministeri-finanziari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it